

Allegato A al D.D.G. n. 4118 del 01/07/2026

Piano Strategico Politica Agricola Comune 2023/27

Intervento SRG 10 “PROMOZIONE DEI PRODOTTI DI QUALITÀ”

Quadro delle esclusioni e riduzioni

A) Mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità

Il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità al momento della presentazione della domanda di sostegno preclude la concessione del sostegno. I requisiti di ammissibilità previsti dal bando devono essere mantenuti per tutta la durata dell'impegno. Le eventuali inadempienze dovute al mancato mantenimento dei requisiti di ammissibilità determinano la revoca totale dell'aiuto e il rimborso delle somme eventualmente percepite, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali da comunicare tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni successivi alla data dell'evento eccezionale, all'ufficio istruttore di competenza che valuterà le condizioni per il relativo riconoscimento in ottemperanza a quanto previsto dal D.D.G n. 7063 del 4/09/2025, Allegato A.

Il beneficiario deve dimostrare il rispetto delle condizioni di ammissibilità, indicate nella scheda d'intervento del PSP 2023/2027, nel CSR Sicilia, nelle Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale “NON-SIGC” nonché nel bando, al momento della presentazione della domanda di sostegno e garantirne il mantenimento per l'intera durata dell'impegno.

B) Diniego di accesso, dichiarazioni mendaci e omissioni intenzionali

Il beneficiario deve conservare la documentazione amministrativo-contabile relativa dall'intervento SRG 10 “*Promozione dei prodotti di qualità*” specifiche per tutta la durata dell'impegno e renderla disponibile in occasione dello svolgimento dei controlli.

La negazione esplicita e non giustificata all'accesso ai luoghi dei controlli, nonché a tutta la documentazione necessaria, ai funzionari incaricati dell'attività di ispezione e controllo, comporta la decadenza e la revoca del sostegno.

Il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure abbia omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni. In tali circostanze il beneficiario è altresì escluso dal pagamento per lo stesso intervento per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo (art. 15 comma 10 D.M. 93348 del 26/02/2024 “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027”).

C) Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative

I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi e in loco (PSP 2023/2027 par. 7.3.2). Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs n. 42 del 17/03/2023, per sanzioni si intendono le riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato.

Le sanzioni amministrative si calcolano sulla base dei pagamenti concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto o alle domande di pagamento che sono state presentate nel corso degli anni civili in cui si è verificata l'inosservanza (art. 1 comma 2 del D.M. 93348 del 26/02/2024).

L'autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Se l'importo richiesto dal beneficiario nella domanda di pagamento, risulta maggiore del 25% rispetto a quello considerato ammissibile, il beneficiario è soggetto ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La sanzione amministrativa si applica anche alle spese che non sono risultate ammissibili in seguito ai controlli in loco (art.15 comma 6 del D.M. 93348 del 26/02/2024).

La sanzione amministrativa non va oltre la revoca totale del sostegno (PSP 2023/2027 par. 7.3.2).

Tuttavia non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione, nella domanda di pagamento, dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile (art.15 comma 6 del D.M. 93348 del 26/02/2024).

D) Riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari per mancato rispetto degli impegni ed inadempienze gravi.

Le disposizioni e i criteri per determinare le percentuali di riduzioni applicabili/esclusioni, sono normate dall'art. 15 del D. L.g.s. n.42 del 17/03/2023 e dall'Allegato 5 del D.M. n.93348 del 26/02/2024.

In caso di mancato rispetto degli impegni definiti per gli Interventi previsti dal PSP, ovvero gli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o gruppo di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati.

Nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, previste dal P.S.P, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi di livello massimo (art.15 comma 3 del D.M. 93348 del 26/02/2024).

Il parametro della durata è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Per ciascuna infrazione relativa a impegni o gruppo di impegni la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione, definita con i criteri posti dal D.M n.93348 del 26/02/2024 di cui all'art.15. La percentuale di riduzione è pari al 3%, 5%, 10% e può giungere fino all'esclusione (art.15 comma 4 del D.M. 93348 del 26/02/2024).

In base all'Art. 14 comma 2 del del Decreto L.g.s. n.42 del 17/03/2023 “Una violazione si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo”.

In caso di violazione grave, relativa ad impegno o gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso intervento per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

La ripetizione di una violazione ricorre quando sono accertate due violazioni analoghe negli ultimi tre anni a carico dello stesso beneficiario e per lo stesso intervento. La ripetizione si determina a partire dall'anno dall'accertamento (comma 1 art.14 D.L.g.s. n.42 del 17/03/2023).

Il sostegno è recuperato qualora il beneficiario superi i livelli alti di infrazione dell'impegno (durata, entità, gravità) previsti dalla griglia di riduzione.

Una violazione si definisce non grave quando è ripetuta ed il livello massimo dei parametri di gravità, entità e durata ricorre una sola volta o non ricorre affatto. (art. 14, comma 3 D.L.g.s. n.42 del 17/03/2023).

Nel caso di una violazione definita “non grave” si applica quanto disposto dal comma 3 del citato Art.14 del Decreto L.g.s. n.42 del 17/03/2023.

In presenza di ripetizioni di un'inadempienza non grave, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia delle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione.

Si fa espressa riserva di modifica del “Quadro delle esclusioni e riduzioni”, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.

A seguire, sono elencati gli impegni specifici previsti dall'intervento SRG 10 “*Promozione dei prodotti di qualità*” la cui inadempienza determina una sanzione come di seguito riportato:

QUADRO DEGLI IMPEGNI

Descrizione impegno/o gruppi di impegni	Origine Normativa	Modalità di Controllo	Tipologia di Controllo	Elemento del Controllo	Montante Riducibile	Tipo di Sanzione in caso di inadempienza
IM 2968 - Promozione dei regimi di qualità		Amministrativo	Visivo	EC5148 - Le azioni di promozione non incitano all'acquisto attraverso l'origine del prodotto. EC5150 -Le azioni di promozione non sono orientate in funzione dei marchi commerciali. EC5153 -Le azioni di promozione	Unit Amount	Decadenza

				relative a vini protetti e tutelati includono chiari riferimenti ai requisiti legali e regolamentari relativi al consumo responsabile.		
IM 2970 - Mantenimento delle condizioni di ammissibilità		Amministrativo	informatizzato	EC12271 Documenti attestanti il mantenimento dei requisiti di accesso e delle condizioni di ammissibilità all'aiuto.	Intervento	Decadenza
IM 2971 - Mantenimento del punteggio utile		Amministrativo	informatizzato	EC19505 -Mantenimento del punteggio "Qualità delle azioni progettuali" EC4123 -Mantenimento del punteggio "Aggregazione" EC4122 -Mantenimento del punteggio "Rappresentatività territoriale del beneficiario/qualità e coerenza del progetto anche con riferimento all'area geografica di realizzazione dell'attività promozionale" EC5163 -Mantenimento del punteggio "Data introduzione/riconoscimento dei sistemi di qualità"	Intervento	Decadenza
IM 2972 – Obbligo da parte del beneficiario di comunicare all'Assessorato, almeno 10 giorni prima dell'inizio		Amministrativo	informatizzato	EC5018 Comunicazione del beneficiario all'Assessorato della sede ove è depositato il materiale informativo pubblicitario	Intervento	Decadenza* * Qualora la comunicazione avvenga massimo entro 5gg prima

dell'attività, la sede ove è depositato il materiale informativo pubblicitario.						dell'inizio dell'attività, non si applica la decadenza ma una riduzione pari al 10%
IM 2974 - Comunicazione dell'inizio delle attività 15 giorni prima della realizzazione dell'intervento		Amministrativo	informatizzato	EC75577 Comunicazione dell'inizio delle attività	Unit Amount	Decadenza* * Qualora la comunicazione avvenga massimo entro 10gg prima dell'inizio dell'attività, non si applica la decadenza ma una riduzione pari al 10%
IM 2977 - Conservare la documentazione amministrativo-contabile		Ex-Post	informatizzato	EC20515 Verificare che sia presente la documentazione amministrativo-contabile relativa all'intervento per tutta la durata dell'impegno.	Intervento	Decadenza
IM 2978 - Rispetto dei termini della presentazione della domanda di SALDO		Amministrativo	Informatizzato	EC75711 Rispetto dei termini di presentazione della domanda di saldo.	Intervento	Riduzione Graduale
IM 2981 - Assenza del doppio finanziamento		Amministrativo	Informatizzato	EC20191 Rispetto dell'impegno di non beneficiare di doppio finanziamento.	Intervento	Decadenza

<p>IM 2982 - Adeguata pubblicità dell'intervento</p>		<p>Amministrativo In situ</p>	<p>Informatizzato/Visivo</p>	<p>EC 19150 Targhe o cartelloni. Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 50.000€ e inferiore o uguale a 500.000€. EC 19151 Targhe informative o display elettronici. Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 500.000€. EC 19152 Azioni informative collegate agli interventi - siti web e social media EC 19153 Azioni di informazione, pubblicità e visibilità - documenti e materiali di comunicazione.</p>	<p>Intervento</p>	<p>Riduzione Graduale</p>
<p>IM 3051 Il materiale informativo, promozionale e pubblicitario, deve recare il logo comunitario del regime di qualità del prodotto riconosciuto con regolamenti comunitari</p>		<p>Amministrativo</p>	<p>Visivo e/o Informatizzato</p>	<p>EC5123 Il materiale informativo, promozionale e pubblicitario deve recare il logo comunitario del regime di qualità del prodotto per il quale si richiede il sostegno.</p>	<p>Unit Amount</p>	<p>Decadenza</p>

IM 2983 - Realizzare il programma in conformità al progetto approvato.		Amministrativo	Informatizzato	EC5125 -Il programma relativo al progetto è stato realizzato conformemente a quanto approvato. EC20195 Rispetto dei tempi di realizzazione preventivati.	Intervento	Decadenza
IM 3007- Utilizzo beni/servizi esclusivamente per finalità progettuali.		Amministrativo Ex post	n.a	EC10234 Utilizzo di beni e servizi acquisiti per le finalità previste dall'intervento .	Unit Amount	Decadenza
IM3008 Rispetto limite di riduzione variante progettuale		Amministrativo	n.a	EC 20193 - Le varianti possono comportare una riduzione massima del 30% dell'importo concesso	Intervento	Decadenza
ALTRI OBBLIGHI						
Descrizione impegno/o gruppi di impegni	Origine Normativa	Modalità di Controllo	Tipologia di Controllo	Elemento del Controllo	Montante Riducibile	Tipo di Sanzione in caso di inadempienza
OB 502 -Consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa comunitaria		Amministrativo in situ	Informatizzato Cartaceo	EC 20196 -Il beneficiario è disponibile a consentire l'accesso in azienda in ogni momento e senza restrizioni.	Intervento	Decadenza

OB - 503 - Mantenimento del conto corrente dedicato attivo		Amministrativo	informatizzato	EC20197 Presenza del c/c dedicato	Intervento	Decadenza
OB 504- Comunicazione di causa di forza maggiore.		Amministrativo	informatizzato	EC4124 Comunicazione da parte del beneficiario all'Ufficio competente del sopraggiungere di forza maggiore ad impedimento dello svolgersi delle iniziative previste.	Intervento	Riduzione Graduale
OB – 505 Fornire tutta la documentazione attestante le attività svolte e la documentazione di supporto alla rendicontazione delle attività suddette.		Amministrativo	Informatizzata	EC5126- Il beneficiario ha fornito tutta la documentazione attestante le attività svolte EC5127- Il beneficiario ha fornito tutta la documentazione attestante la rendicontazione delle attività svolte.	Intervento	Decadenza

Per ciascun impegno l'inadempienza è valutata rispetto ai livelli di infrazione in termini di Gravità - Entità – Durata.

La gravità dell'inadempienza dipende dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.

L'entità di un'inadempienza dipende dai suoi effetti sull'operazione nel suo insieme.

La durata di un'inadempienza dipende dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l'effetto.

Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati si applicano le disposizioni dell'articolo 30 del Regolamento di esecuzione (UE) n.128/2021, nonché dell'articolo 59, paragrafo 1 del regolamento (UE) n.2116/2021.

Ai sensi dell'articolo 6 del D.M n.410727 del 04/08/2023 i controlli in loco verificano che le operazioni siano attuate in conformità delle norme applicabili e coprono tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento del sopralluogo e che non hanno formato, se del caso, oggetto dei controlli amministrativi. Essi garantiscono che l'operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR.

Le griglie di riduzione ed esclusione da applicare ai casi di violazione per inadempienze dei beneficiari, coerentemente all'art. 15 del Decreto L.g.s. N.42 del 17/03/2023 e successive modifiche, per gli impegni specifici previsti dall'intervento *SRG 10 "Promozione dei prodotti di qualità"*, sono di seguito riportate. Il calcolo delle percentuali di riduzione richiama quanto contenuto nell'Allegato 5 – Riduzioni per la violazione degli impegni e altri obblighi (di seguito Impegni) per operazioni non connesse alle superfici e gli animali (art.15) del D.M. 93348 del 26/02/2024 e, per l'intervento *SRG 10 "Promozione dei prodotti di qualità"*, è così determinato:

Punteggio	Percentuale di riduzione %
1,00 <= x < 3,00	3
3,00 <= x <4,00	5
x >=4,00	10

GRIGLIE DI RIDUZIONE/ESCLUSIONE

Rispetto della tempistica di presentazione della domanda di pagamento di SALDO

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Ritardo dei tempi di presentazione della domanda di pagamento saldo – si associa al corrispondente livello della durata	Sussistenza di motivazioni o giustificazioni per la ritardata presentazione della domanda di pagamento, completa di tutta la documentazione prevista.	Presentazione della domanda di pagamento di saldo oltre il termine previsto ed entro 10 giorni da tale termine.
Medio (3)	Ritardo dei tempi di presentazione della domanda di pagamento saldo – si associa al corrispondente livello della durata	Sussistenza parziale di motivazioni o giustificazioni per la ritardata presentazione della domanda di pagamento completa di tutta la documentazione prevista	Presentazione della domanda di pagamento di saldo oltre il termine previsto, compreso tra l'11° ed il 20°giorno da tale termine.
Alto (5)	Ritardo dei tempi di presentazione della domanda di pagamento saldo – si associa al corrispondente livello della durata	Assenza di motivazioni o giustificazioni per la ritardata presentazione della domanda di pagamento completa di tutta la documentazione prevista	Presentazione della domanda di pagamento di saldo oltre il termine previsto, compreso tra il 21° ed il 30°giorno da tale termine.

Condizione per la decadenza: presentazione della domanda di saldo oltre il 30°giorno dal termine previsto.

Adeguatezza pubblicità dell'intervento

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	-----	-----	-----
Medio (3)	Uguale all'entità	Violazione di uno degli EC 19152 o 19153	Sempre media
Alto (5)	Uguale all'entità	Violazione di uno degli EC 19150 o 19151	Sempre media

Condizione per l'esclusione: Violazione di 3 elementi di controllo.

Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Sempre media	Sussistenza di motivazioni o giustificazioni, per la ritardata presentazione della comunicazione di causa di forza maggiore.	Invio della comunicazione di causa di forza maggiore, entro i 30 giorni rispetto al termine previsto dalla normativa.
Medio (3)	Sempre media	Sussistenza parziale di motivazioni o giustificazioni, per la ritardata presentazione della comunicazione di causa di forza maggiore.	Invio della comunicazione di causa di forza maggiore, rapportate ad un ritardo compreso tra i 31 ed i 60 giorni rispetto al termine previsto dalla normativa.
Alto (5)	Sempre media	Assenza di motivazioni o giustificazioni, per la ritardata presentazione della comunicazione di causa di forza maggiore.	Invio della comunicazione di causa di forza maggiore, rapportate ad un ritardo superiore a 60 giorni rispetto al termine previsto dalla normativa.

È consentito il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, solo per cause di "forza maggiore" e "circostanze eccezionali" disciplinati dall'art. 3 del Reg (UE) 2116/2021. Le disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale "NON SIGC" approvate con D.D.G. 7063/2025 stabiliscono che la comunicazione debba essere effettuata entro 15 gg lavorativi dal giorno in cui il beneficiario, o il suo rappresentante, è in condizione di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

L'Autorità di Gestione regionale del PSP 2023/2027

(Fulvio Bellomo)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)